CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE GIUSEPPE TESAURO

presentate il 13 luglio 1995 *

1. Con ricorso presentato in data 18 agosto 1994, la Commissione chiede alla Corte di constatare che, non avendo adottato entro i termini prescritti le misure necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 18 giugno 1991, 91/339/CEE, recante undicesima modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi [1], il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del Trattato CE.

2. Al riguardo è sufficiente rilevare che il governo belga non contesta l'infrazione addebitatagli. Nelle sue osservazioni si è limitato a rilevare che un provvedimento volto ad adeguare la normativa nazionale alla direttiva è all'esame del Consiglio dei Ministri.

3. Suggerisco pertanto alla Corte di accogliere il ricorso e di condannare lo Stato convenuto alle spese.

* Lingua originale: l'italiano.

1 — GU L 186, pag. 64.